

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926)	3
Portatadino Costante, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 5
Saporito Learco, <i>Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,10.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul dottorato di ricerca ».

L'esposizione che mi accingo a svolgere in qualità di relatore si pone inevitabilmente come una sorta di cornice rispetto al mosaico rappresentato dalla materia del disegno di legge in discussione, alcuni aspetti della quale appaiono di grande rilevanza.

Tra le questioni più significative vorrei richiamare quella dell'ordinamento universitario che la nostra Commissione sta già affrontando attraverso la discussione di uno specifico provvedimento. Un altro aspetto che riveste particolare importanza concerne l'autonomia universitaria, la quale costituisce uno dei presupposti del provvedimento oggi alla nostra attenzione. Vi è, inoltre, il problema dell'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che implica alcune difficoltà di coordinamento testuale.

Infatti, il provvedimento in esame attribuisce al Ministero della pubblica istruzione il ruolo di punto di riferimento per collegarsi in futuro — quando sarà costituito — con quello dell'università e della ricerca scientifica. In quel momento, infatti, si renderà necessaria una revisione del testo.

Il disegno di legge n. 2926 pone in luce, quindi, esigenze particolari, tra le quali vi è la necessità di precorrere i tempi rispetto alla definizione dei principi dell'autonomia universitaria che, probabilmente, richiederà tempi lunghi ed un'attenta riflessione.

Appare, comunque, evidente che l'innovazione che si propone con il provvedimento in esame (in rapporto alla normativa vigente sul dottorato di ricerca, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980), si incentra soprattutto sulla valorizzazione dell'autonomia universitaria.

Altrettanto urgente appare l'esigenza di attuare un coordinamento rispetto alla definizione degli ordinamenti universitari nel loro complesso, in quanto il dottorato di ricerca si collega obbligatoriamente al tema della formazione *post-laurea*, costituendone l'elemento emergente e di maggior prestigio che l'università italiana deve sviluppare con estremo rigore, ma anche con rapidità per recuperare il distacco che ormai la separa dalle più avanzate istituzioni universitarie dell'Europa e del mondo.

Infine, vi è l'esigenza, già richiamata, di un coordinamento con l'istituendo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Mi limiterò, pertanto, ad esporre alcune prospettive di ampio respiro, senza esaminare nel dettaglio i singoli argomenti.

Ritengo che il primo tema da affrontare sia quello del rapporto tra programmazione ed autonomia universitaria, il più innovativo rispetto alla normativa vigente.

La programmazione viene affidata da un lato al Ministero della pubblica istruzione, dall'altro al Consiglio universitario

nazionale, attraverso l'individuazione di quelle grandi aree disciplinari — di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame — che devono costituire l'orizzonte dei corsi di dottorato.

Per altro verso, l'azione programmatoria si ricollega al problema dell'autonomia universitaria in quanto l'indicazione delle strutture didattiche e scientifiche abilitate allo svolgimento dei corsi, nonché dei criteri e delle procedure per la loro attivazione e per le modalità di accesso, competono soltanto alle università. Queste ultime, in forza del proprio statuto, vengono pertanto ad esercitare un ruolo propulsivo e decisionale.

La novità più significativa rispetto alla normativa preesistente ritengo sia costituita, ancor prima che dal ruolo operativo affidato alle università, dalle disposizioni statutarie in ordine ai corsi di dottorato. Scompare, inoltre, nel provvedimento in discussione, l'ipotesi del consorzio che il decreto del 1980 prevedeva in funzione di una presunta inadeguatezza delle università più piccole o meno strutturate a gestire da sole l'organizzazione dei corsi di dottorato. Tale ipotesi si è rivelata, infatti, non funzionale, almeno in base all'opinione raccolta nel mondo universitario ed alla quale si è conformato il disegno di legge in esame.

Quindi, mi sembra sia superata la dimensione interuniversitaria in merito al rapporto programmazione-autonomia tra realtà centrale e singole università.

Un secondo punto che, a mio avviso, deve essere meglio chiarito è quello riguardante la ripartizione dei fondi per l'istituzione dei corsi e per le borse di studio.

Il testo al nostro esame, nel combinato disposto degli articoli 2 e 3, non è molto chiaro. Mi sembra che non si intenda affidare il finanziamento del dottorato di ricerca unicamente all'intervento statale, ma che si voglia realizzare un coinvolgimento dell'industria, della ricerca e dell'università. Tale coinvolgimento è sempre più necessario nella struttura operativa della ricerca moderna alla quale deve essere assicurato un certo

grado di autonomia. Ciò è possibile solo attraverso una seria ed efficace programmazione ed un'autonomia universitaria statutariamente garantita.

Vi è un altro problema del quale mi sembra opportuno parlare. Mi riferisco alle modalità di selezione, già contenute nell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. L'esclusione di ogni accenno a tale problema nel provvedimento in esame mi sembra manifesti la volontà di demandare la relativa soluzione agli statuti. Tuttavia ritengo opportuno che il Parlamento dia delle indicazioni di massima, al fine di porre le diverse realtà universitarie in una posizione di sostanziale parità.

Per quanto riguarda, invece, l'itinerario formativo, l'articolo 1 stabilisce che « il titolo di dottore di ricerca è rilasciato a chi abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico ». Inoltre, la verifica da parte del collegio dei docenti dell'attività svolta anno per anno dai dottorandi, prevista dal quarto comma dell'articolo 5, tende a sottolineare la specificità del titolo di studio, che non deve essere inteso soltanto quale prosecuzione della formazione universitaria, ma va indirizzato soprattutto verso risultati scientifici di alto livello.

Credo di aver toccato tutti i punti del provvedimento al nostro esame che rappresentano una novità rispetto al testo precedentemente in vigore.

Per concludere, ritengo che sul piano metodologico sia opportuno procedere ad un approfondimento tecnico, in particolare per quanto riguarda le connessioni con la legislazione vigente; a tal fine propongo la costituzione di un comitato ristretto. Desidero assicurare la Commissione che tale proposta non intende dilungare inutilmente la discussione su valutazioni astratte, in quanto si comprendono bene le ragioni di urgenza alla base del provvedimento.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Desidero esprimere il mio apprezzamento per l'esposizione del relatore.

Per quanto riguarda la richiesta di rinvio della discussione per procedere ad un approfondimento dei problemi sottolineati, sono favorevole in quanto ritengo che risolvere solo dei tasselli di un quadro ben più vasto, possa ostacolarci nel perseguimento degli obiettivi che ci proponiamo: autonomia delle università, nuovo ministero, rapporti tra università, industria e ricerca. Senza un'attenta valutazione di tutti gli aspetti della problematica che stiamo affrontando, rischiamo di porre delle utili novità su un corpo antico, con dei risultati contrari a quelli

che si intendono raggiungere con il provvedimento all'esame del Parlamento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO